

Avv. PIETRO BARBARO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via San Francesco da Paola, 94 Tel./fax 0965.27162
avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it 89127 Reggio Calabria

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

con inserimento **sul sito web della Polizia di Stato in relazione al ricorso proposto dai sig. ri Farris Giovanni, Iero Demetrio e Marra Francesco Maria al TAR REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA (SEZIONE PRIMA QUATER) – RG 5361/2019**

%

Il sottoscritto Avv. Pietro Barbaro (CF BRBPTR66H04H224D) del Foro di Reggio Calabria con studio in Reggio Calabria, Via San Francesco da Paola 94 (fax 0965 27162) con **indirizzo di posta elettronica certificata avvpietrobarbaro@pec.giuffre.it** nell'interesse dei sig. ri **FARRIS Giovanni** nato a Reggio Calabria il 30.11.1989 e ivi residente in Via Eremo Condera n. 15, CF.FRFGNN89A30H224D; **IERO Demetrio** nato a Reggio Calabria il 29.9.1988 e ivi residente in Via Nuova Modena n 38L, CF.RIEDTR88P29H224F e **MARRA Francesco Maria** nato a Reggio Calabria il 30.7.1991 e ivi residente in Via Eremo Botte Trav. Lofaro I n.22, CF.MRRFNC91L30H224T,

nel ricorso

avanti al Tar Roma, Sezione Prima Quater RG 5361/2019 per la causa promossa

c o n t r o

il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso cui domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n.12

richiede

la notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito Web della Polizia di Stato così come disposto dal citato TAR **con ordinanza n. 8055/2019 Reg Prov Cau** emanata nel medesimo procedimento.

A tal fine si richiede la pubblicazione di quanto segue.

1. Sunto del ricorso

Il 26 maggio 2017 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami"- il bando per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

A tale concorso partecipavano i tre ricorrenti con i seguenti risultati: Farris Giovanni, appartenente alla tabella b ha superato le prove con votazione 9,125; Iero Demetrio, appartenente alla tabella b ha superato le prove con votazione 9,500; Marra Francesco Maria, appartenente alla tabella c ha superato la prova scritta con votazione 9,500.

L'Amministrazione, nelle more, ha modificato il requisito del titolo di studio, elevato al diploma di scuola superiore ed il limite di età che da trenta anni non compiuti è passato a ventisei anni non compiuti.

Il 1° gennaio 2019, illegittimamente, veniva effettuata la verifica del possesso di questi due nuovi requisiti nei riguardi degli idonei alla prova scritta del concorso per 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Questa modifica in corsa risulta essere una grave ingiustizia perpetuata ai danni di tutti i partecipanti al concorso che al momento dell'iscrizione godevano di tutti i requisiti richiesti e che ora si trovano ad essere ingiustamente scavalcati da colleghi idonei non solo a pari merito, ma con punteggi e titolo di studio nettamente inferiori.

Con le alte votazioni sopra evidenziate i ricorrenti, nonostante si fossero collocati tra le prime posizioni della graduatoria di merito, venivano esclusi perché durante il lungo *iter* di svolgimento del concorso avevano superato il requisito dell'età inspiegabilmente ridotto in corso d'opera da 30 anni a 26 anni.

I provvedimenti impugnati dei quali si è chiesto l'annullamento sono stati i seguenti: il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato; il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, con il quale è stato dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 marzo 2019, relativo alla convocazione degli aspiranti, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, nei giorni ivi specificati per ciascun candidato, per essere sottoposti agli ac-

certamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche; il decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il venticinquesimo anno di età per: Tabella A, relativa ai soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio; Tabella B, relativa ai soggetti che sono stati esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare; Tabella C, relativa ai soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, nonché dell'attestato di bilinguismo. È stato, infine, chiesto l'annullamento di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque potrà incidere sui diritti e gli interessi legittimi dei ricorrenti. I ricorrenti, in ricorso, hanno anche chiesto il risarcimento del danno.

I motivi di gravame, rappresentati dai ricorrenti a sostegno degli invocati annullamenti degli illegittimi atti amministrativi, sono sintetizzabili in: violazione di principi costituzionali, violazione ed erronea applicazione delle norme del bando - violazione dell'art. 4 punto c) e punto d) del bando - violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione - eccesso di potere per irragionevolezza - disparità di trattamento - palese violazione dei principi cardine dell'agere amministrativo e, in particolare, dei canoni di imparzialità, buon andamento della amministrazione e trasparenza.

Con notifica per pubblici proclami perfezionatasi in data 18.6.2019 i ricorrenti avevano cura di notificare, agli altri candidati inseriti in graduatoria (tutti i soggetti di cui agli elenchi 1 e 2 allegati al decreto n 333 B/12 D 3 19/9691 del 19.4.2019), l'ordinanza del Tar Roma Sez Prima Quater n 3649/2019 che aveva ammesso con riserva i sig. ri Farris- Iero e Marra alle prove di accertamento dei requisiti fisici e psico fisici – attitudinali.

I tre ricorrenti superavano tutte le prove e venivano dichiarati idonei per essere avviati al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato.

Essi, a mezzo di motivi aggiunti notificati il 16.8.2019, impugnavano, perché esclusi in graduatoria, il decreto del Capo della Polizia del 12.8.2019 contenente la graduatoria- allegati 1 e 2 - degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione e quelli da avviare al corso di formazione.

Con ordinanza n. 6006/2019 pubblicata il 13.9.2019 il Tar di Roma Sez. I Quater rigettava l'istanza cautelare proposta dai tre ricorrenti avente ad oggetto l'immediato avvio al corso di formazione, compensava le spese della fase cautelare e confermava per il merito l'udienza del 3.4.2020.

Avverso l'ordinanza cautelare sopra indicata i ricorrenti proponevano, in data 31.10.2019 previa notifica all'Amministrazione, istanza per la sua modifica e/o revoca essendosi verificati mutamenti delle circostanze di fatto (nuovo concorso per l'assunzione di agenti di Polizia cui seguirà l'avvio di prossimo corso di formazione).

Il Tar Roma, Sez I Quater con l'ordinanza n.8055/2019 (appellata al Consiglio di Stato dalla difesa erariale), oggetto della presente notifica per pubblici proclami, accoglieva l'istanza dei sig. ri Farrisi-Iero e Marra e ne disponeva l'ammissione con riserva al corso di formazione.

2. Estratto della ordinanza che ha disposto la presente notifica

Con ordinanza Collegiale del Tar Roma, Sezione I Quater, n. 8055/2019 Reg. Provv. Cau pubblicata il 7.12.2019 resa nell'alveo del giudizio RG 5361/2019 è stato deciso di "accogliere l'istanza cautelare di modifica dell'ordinanza del 13.9.2019 n.6006 e per l'effetto ammettere con riserva i tre ricorrenti al corso di formazione, disponendo l'integrazione del contraddittorio, tramite notificazione per pubblici proclami, ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso ”.

In ossequio a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo del Lazio, Sede di Roma Sez I Quater n. 8055/2019 **si allegano gli elenchi 1** (aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione) **e 2** (aspiranti da avviare al corso di formazione) che si intendono qui trascritti, formano parte integrante della presente istanza e sono gli elenchi contenuti nel Decreto del Capo della Polizia del 13.8.2019 per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di stato selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dalla legge 12/2019.

3. Si allega e si chiede la pubblicazione di:

ALL. 1 sunto del ricorso

ALL. 2 ordinanza Tar Roma Sezione Prima Quater n. 8055/2019 Reg.

Prov. Cau. Si attesta ai sensi di legge che l'ordinanza n. 8055/2019 Reg. Prov. Cau del Tar Roma Sez. Prima Quater, in allegato 2 alla presente istanza in copia informatica, è conforme all'originale informatico della medesima, da cui è stata estrapolata, che è presente nel fascicolo telematico del ricorso RG 5361/2019 Tar Roma Sez I Quater

ALL. 3 elenco n. 1

ALL. 4 elenco n. 2

Reggio Cal. – Roma 15.12.2019

Avv. Pietro Barbaro